

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 595)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1959

Autorizzazione alla spesa di 200 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 luglio 1954, n. 626, è stato — come è noto — istituito il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. Tali programmi hanno per oggetto il miglioramento delle ricerche produttive, con particolare riguardo alla più razionale utilizzazione della mano d'opera, al perfezionamento del lavoro ed alla valorizzazione del fattore umano nelle imprese.

Alle spese occorrenti per l'attuazione dei programmi anzidetti si è fatto fronte inizialmente con lo stanziamento di 2.700 milioni di lire autorizzato in base all'articolo 1 della citata legge n. 626. Tale stanziamento rappresenta una quota del controvalore in lire di 22 milioni di dollari assegnati all'Ita-

lia dal Governo degli Stati Uniti per il raggiungimento delle sopraindicate finalità.

Analogamente a quanto disposto con leggi 5 marzo 1957, n. 105, e 21 marzo 1958, n. 288, per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, con l'unito disegno di legge si autorizza per il prossimo esercizio 1959-60 la spesa di 200 milioni di lire da destinare alla prosecuzione dei suaccennati programmi di assistenza tecnica e di produttività.

La spesa derivante dall'applicazione del provvedimento farà carico al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 (fondo globale) destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per la prosecuzione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale somma sarà versata nel Fondo per la attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.